

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANLUCA MUCCIARONE

Seduta del 07/01/2021

FATTO

A seguito del reclamo del 13 dicembre 2019, rimasto senza riscontro, l'istante ha presentato ricorso il 27 luglio 2020, in cui ha riferito di essere contitolare, con la defunta madre, di un buono fruttifero trentennale, emesso il 4 luglio 1986 su modello cartaceo della serie P e contrassegnato sul fronte con la timbratura «Q/P».

La ricorrente ha chiesto all'intermediario il rimborso del buono secondo la tabella dei rendimenti riportata a tergo dello stesso, con particolare riguardo al periodo intercorrente tra il ventunesimo e il trentesimo anno di efficacia del buono, periodo con riferimento al quale, secondo la ricorrente, non erano stati correttamente calcolati i rendimenti da parte dell'intermediario.

Con le controdeduzioni del 25 agosto 2020, l'intermediario ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza dell'ABF sia *ratione temporis*, perché la controversia avrebbe ad oggetto comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009, sia *ratione materiae* perché riguarderebbe prodotti finanziari.

Nel merito ha affermato la legittimità del proprio operato, avendo applicato i rendimenti previsti nel decreto del Ministro del Tesoro del 13 giugno 1986, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1986, n. 148, a ciò legittimato dall'apposizione dei relativi timbri sul fronte e sul retro del buono.

L'intermediario ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'eccezione in rito formulata dall'intermediario è infondata.

L'Arbitro è competente a decidere la controversia perché il comportamento della cui legittimità si controverte, *i.e.* la liquidazione dei buoni fruttiferi, è successivo al 1 gennaio 2009. I ricorrenti contestano infatti la conformità al regolamento contrattuale della liquidazione eseguita dall'intermediario (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, n. 5676/2013).

L'Arbitro è anche competente per materia perché le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari prevedono che l'ABF è competente per le «controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari» ad eccezione di quelle «attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B. ai sensi dell'art. 23, comma 4», T.U.F. (Sez. I, § 4). Tale norma stabilisce che il titolo VI del T.U.B. non si applica al collocamento di prodotti finanziari. L'art. 1, comma 1, lett. *u*, T.U.F. esclude dal novero dei prodotti finanziari «i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari». E i buoni postali non possono essere qualificati come strumenti finanziari perché non sono destinati alla negoziazione sui mercati.

Correlativamente le Disposizioni di Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari «si applica[no] oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario» (Sez. I, § 1). Sussiste quindi la competenza per materia di questo Arbitro nelle controversie aventi ad oggetto tali titoli (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, n. 5676/2013).

Nel merito, la domanda della ricorrente deve essere accolta.

E' orientamento consolidato di questo Arbitro che i rendimenti stabiliti sui buoni fruttiferi prevalgono su diversi rendimenti previsti in decreti ministeriali antecedenti all'emissione dei titoli (cfr., per tutte, ABF, Collegio di Coordinamento, n. 6142/2020).

E ciò in conformità alle statuizioni del Supremo Collegio: «il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli [è] destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni [...]. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso di interesse [...] o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto [...] Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni di emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna dei titoli così formulati. La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione [...] non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni» (Cass., S.U., 15 giugno 2007, n. 13979).

Qualora il decreto ministeriale che prevede rendimenti minori di quelli riportati sui titoli sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ingenera - ha ritenuto il Collegio di Coordinamento - un legittimo affidamento del sottoscrittore nel fatto che il buono sia diretto ad assicurare rendimenti maggiori (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, n. 6142/2020).

Venendo al caso oggetto di questa controversia, per conformità a quanto prescritto

dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986, il buono postale emesso su modello cartaceo della serie P è stato contrassegnato nella parte anteriore con la timbratura della serie Q/P.

Sul retro di tale buono è stata inoltre apposta, sopra all'originaria tabella dei rendimenti, una nuova timbratura del seguente tenore: «B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10.50% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno». Nel testo di tale timbratura manca l'indicazione del rendimento del buono per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno. E la nuova timbratura non si sovrappone né entra in contrasto con l'originaria clausola che prevede, per il periodo successivo al ventesimo anno, «più lire [...] per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione».

Tale clausola, dunque, seguendo la prospettiva interpretativa richiamata, anche alla luce dell'art. 1367 c.c., deve ritenersi efficace ed operante.

Quindi l'intermediario dovrà riconoscere alla ricorrente la somma dovuta per il periodo intercorrente tra il ventunesimo anno e il trentesimo anno, secondo i tassi dell'originaria tabella dei rendimenti riportata a tergo del buono.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio -in accoglimento del ricorso -dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI